



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 09/04/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 marzo 2015, n. 94

D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. - Procedura di V.I.A. relativa ad un impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nei Comuni di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), in località "Masseria Visciglieto - Masseria Sterparone", costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW. Proponente: Elettrostudio Energia S.p.A.

L'anno 2015 addì 18 del mese di marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A., dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze delle conferenze di servizi del 29.09.2014 e del 05.02.2015, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con nota del 18.02.2014 e acquisita al prot. n. AOO\_089\_2028 del 25.02.2014, la società Elettrostudio Energia S.p.A. presentava, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., formale istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW, da realizzare nei Comuni di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG);
- con nota inviata via PEC in data 07.03.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_2935 del 20.03.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici comunicava che avrebbe rimesso, ai sensi del DPR n. 233/2007, il proprio parere di competenza alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- con nota del 30.04.2014, acquisita al prot. n. 4563 del 14.05.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava che non era in condizione di esprimere il proprio parere, per via endoprocedimentale, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, cui compete l'emissione del parere finale;
- con nota inviata via PEC in data 28.05.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_5268 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. AOO\_089\_6562 del 15.07.2014 il Servizio Ecologia, verificata la completezza formale della istanza di V.I.A., convocava per il giorno 18.09.2014 una conferenza di servizi avente come unico punto all'ordine del giorno l'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale (ex L.R. n. 4/2014);
- con nota del 16.07.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089-7335 del 05.08.2014 del Servizio Ecologia, il Comune di San Severo trasmetteva il proprio parere di competenza;
- con nota inviata via PEC in data 30.07.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_7536 del 19.08.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione

Unica, inviava formale convocazione della conferenza di servizi indetta per il giorno 21.10.2014;

- con nota inviata via PEC in data 05.08.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_7565 del 20.08.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia comunicava di aver rimesso alla Direzione Regionale il proprio parere di competenza;
- con nota inviata via fax in data 22.09.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_8958 del 09.10.2014 del Servizio Ecologia, l'ASL-Foggia chiedeva la documentazione redatta dal proponente in ambito VIA nonché il pagamento degli oneri ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza;
- con nota inviata via PEC in data 05.03.2014, acquisita al prot.n. AOO\_089\_7872 del 09.09.2014 del Servizio ecologia, l'AdB Puglia, in riscontro alla nota di convocazione della conferenza di servizi indetta per il 18.09.2014, comunicava di aver espresso parere favorevole con nota proprio prot. n. 5663 del 28.05.2014;
- con nota inviata via fax in data 12.09.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_8039 del 17.09.2014 del Servizio Ecologia, l'ASL-Foggia comunicava il proprio parere favorevole "dal lato igienico-sanitario,..., in particolare per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico e quello acustico";
- con nota prot. n. AOO\_089\_7970 del 15.09.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS rinviava al 22.09.2014 la conferenza di servizi indetta per il giorno 18.09.2014, rinviata successivamente al 29.09.2014 su richiesta della Società proponente (prot. n. 8018/2014 del Servizio Ecologia);
- con nota inviata via PEC in data 22.09.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_8525 del 29.09.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica trasmetteva, in occasione della conferenza di servizi del 29.09.2014, il proprio parere non favorevole alla realizzazione del parco eolico oggetto di valutazione;
- con nota inviata via PEC in data 29.09.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_8505 del Servizio Ecologia, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, trasmetteva in occasione della conferenza di servizi del 29.09.2014, i pareri delle due Soprintendenze comunicando di assumere e condividere le criticità espresse da entrambi. In particolare la Soprintendenza - BAP riteneva che il progetto non fosse compatibile con la tutela paesaggistica del territorio dei Comuni di Torremaggiore e San Severo e che, pertanto, esprimeva parere non favorevole di valutazione di impatto Ambientale; la Soprintendenza - BA riteneva che la realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle interferenze degli aerogeneratori T7, T19 e T20 e del cavidotto di connessione alla rete, non fosse compatibile con la tutela dei beni archeologici;
- con nota prot. n. AOO\_089\_8948 del 09.10.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS trasmetteva alla Società proponente e tutti gli Enti interessati, regolarmente convocati, il verbale della conferenza di servizi del tenutasi in data 29.09.2014;
- con nota inviata via PEC in data 20.10.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_9917 del 29.10.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti, su richiesta della Società proponente, rinviava la conferenza di servizi indetta per il 21.10.2014 (Autorizzazione Unica) nelle more della chiusura del procedimento di V.I.A.;
- con nota inviata via PEC in data 16.10.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_9367 del 20.10.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica, in riscontro alla nota di convocazione della conferenza di servizi indetta per il 21.10.2014 (Autorizzazione Unica), confermava il parere non favorevole alla realizzazione del parco eolico oggetto di A.U., già espresso in conferenza di servizi del 29.09.2014;
- con nota inviata via PEC in data 27.10.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_9987 del 29.10.2014 del Servizio Ecologia, il Comune di Torremaggiore trasmetteva il proprio parere urbanistico-ambientale favorevole;
- con nota inviata via fax in data 12.11.2014, acquisita al prot. n. AOO\_089\_10874 del 14.11.2014 del Servizio Ecologia, il Servizio Risorse idriche comunicava che l'intervento non necessita del parere di compatibilità al PTA;

Considerato che:

il Comitato regionale per la V.I.A, tenuto conto delle risultanze della conferenza di servizi del 29.09.2014, preso atto dei pareri pervenuti in occasione della citata conferenza, valutata la documentazione prodotta dalla Società proponente, esprimeva nella seduta del 08.01.2015 il proprio parere di competenza;

con nota prot. n. AOO\_089\_582 del 20.01.2015 il Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A. ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/2014, indiceva per il giorno 05.02.2015 una conferenza di servizi al fine di:

- presa d'atto del parere del Comitato regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 08.01.2015,
- analisi delle osservazioni al parere del Comitato V.I.A.,
- acquisizione di ulteriori pareri trasmessi dalle Amministrazioni/Enti convocati
- assunzione del giudizio di compatibilità ambientale;

alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati pervenuti successivamente alla conferenza di servizi del 29.09.2014 nonché il parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 08.01.2015;

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A., valutata la documentazione trasmessa dal proponente, tenuto conto dei pareri delle Amministrazione ed Enti interessati pervenuti, sia in occasione della conferenza di servizi del 29.09.2014 sia pervenuti successivamente alla citata conferenza, esprimeva nella seduta del 08.01.2015 [...] parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte eolica costituito da 6 aerogeneratori da 3 MW per un totale di 18 MW nel Comune di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), nella località Masseria Visciglieto - Masseria Sterparone della società proponente Elettrostudio Energia S.p.A., ritenendo che con la sua realizzazione possano essere compromessi in maniera irreversibile gli aspetti caratteristici e singolari del territorio, non solo dal punto di vista della componente paesaggistica e delle visuali panoramica, ma anche per le interferenze dirette ed indirette sulle restanti componenti ambientali, più o meno interessate dalla realizzazione dell'intervento.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, nel proprio parere di competenza (nota proprioprot. n. 9995/2014) trasmesso in occasione della conferenza di servizi del 24.09.2014, comunicava di assumere e condividere integralmente le valutazioni di merito compiute dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot. n. 10789/2014) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia (prot. n. 11333/2014). In particolare la Soprintendenza BAP-Bari ritiene che [...] Tenendo presente tutte le succitate criticità emerse nella valutazione del progetto,...., che lo stesso non sia compatibile con la tutela paesaggistica del territorio dei Comuni di Torremaggiore e San Severo e si esprime, pertanto, parere non favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale. La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia [...] per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, ritiene che la realizzazione del parco, con particolare riferimento alle citate interferenze degli aerogeneratori T7, T19 e T20 e del cavidotto di connessione alla rete, non sia compatibile con la tutela dei beni archeologici. [...];

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nell'esprimere il proprio parere di competenza, trasmesso in conferenza di servizi del 29.09.2014, confermato con nota prot. n. 12230/2014 nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, comunicava che [...] valutando l'impianto nella sua complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce questo Servizio ritenendo non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P alla realizzazione dell'impianto eolico proposto [...];

Il Comune di San Severo, con nota proprio prot. n. 107 del 04.02.2015, acquisita al prot. n. 1524 del 05.02.2015 del Servizio Ecologia, in occasione della conferenza di servizi del 05.02.2015, trasmetteva il

proprio parere di competenza precisando che [...] Dalla relazione sul regime vincolistico prodotta dall'Area V Urbanistica e Attività Produttive di questo Ente prot. n. 41/SUAP del 02.02.2015 (allegato 2) si evince che, con riferimento agli ATD del PUTT/P della Regione Puglia, l'aereogeneratore n. T7 ricade all'interno di area della riforma agraria (Tav. C4.1bis) ed è pertanto soggetto al regime di tutela di cui all'art. 7.6.2.7 "Beni diffusi nel paesaggio agrario appartenenti alla stratificazione storica delle NTA del PUG, laddove sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche): - recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione; - integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%.

Ai fini della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) della L.R. n. 20/2009 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza della Regione Puglia e pertanto, ferme restando le precisazioni innanzi riportate, ci si rimette al parere (parere non favorevole, ndr) già emesso dall'ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia espresso con nota AOO\_145\_11386 del 22.09.2014.

Ai fini della tutela idrogeologica, stante anche l'espressa richiesta contenuta nella relazione dell'Area V del Comune ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19/2013, ci si rimette al parere già espresso dall'AdB. della Puglia con nota prot. n. 6563 del 28.05.2014.

Considerato che:

in occasione della conferenza di servizi del 05.02.2014 la Società proponente non inviava nei termini previsti dall'art. 15 comma 3 della L.R. 11/2001, così come modificato dalla L.R. n. 4/2014, le proprie osservazioni al parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto espresso dal Comitato V.I.A. regionale nella seduta del 08.01.2015, e regolarmente trasmesso alla Società proponente con nota prot. n. 582/2015 del Servizio Ecologia;

la Società proponente con nota inviata via PEC in data 05.02.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089\_1557 del 05.02.2015 del Servizio Ecologia, comunicava che non avrebbe presieduto [...] alla conferenza di servizi prevista per oggi 05.02.2015 [...] causa indisponibilità dei ns rappresentanti e dei ns legali per malattia [...];

tenuto conto delle posizioni prevalenti di dissenso assunte nella conferenza di servizi del 05.02.2015 dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati (c.d. "interessi sensibili"):

- parere non favorevole Servizio Assetto del Territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici la quale assumeva e condivideva il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza BAP - Bari ed il parere non favorevole per soli tre aerogeneratori della Soprintendenza BA - Taranto;
- Comune di San Severo il quale, ai fini della tutela paesaggistica, rimetteva il proprio parere di competenza al parere non favorevole espresso dall'Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; evidenziava, inoltre, che con riferimento agli ATD del PUTT/P della Regione Puglia, l'aereogeneratore n. T7 ricade all'interno di area della riforma agraria (Tav. C4.1bis) ed è pertanto soggetto al regime di tutela di cui all'art. 7.6.2.7 "Beni diffusi nel paesaggio agrario appartenenti alla stratificazione storica delle NTA del PUG;

preso atto del parere sfavorevole espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 08.01.2015, nonché del mancato invio da parte della Società proponente delle osservazioni ai pareri non favorevoli espressi dal Comitato regionale per la V.I.A. e delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi qualificati, in conferenza di servizi del 05.02.2015 veniva assunto un giudizio di compatibilità ambientale negativa relativo alla proposta progettuale oggetto di valutazione;

con nota prot. n. AOO\_089\_1645 del 06.02.2015, il Servizio Ecologia - Ufficio V.I.A. e V.Inc.A. trasmetteva alla Società proponente e alle Amministrazioni/Enti interessati, regolarmente convocati in

conferenza di servizi del 05.02.2015, il verbale e i relativi allegati della medesima conferenza; comunicava, altresì, l'esistenza dei motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di V.I.A. in oggetto (ex art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii.), invitandola Società proponente a voler fornire le proprie osservazioni, nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della stessa;

con nota inviata via PEC in data 13.02.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089\_2098 del 16.02.2015 del Servizio Ecologia, la Società proponente inviava le proprie osservazioni ai motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento di V.I.A. comunicati con nota prot. n. 1645/2015;

Rilevato che:

le osservazioni trasmesse dalla Società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii., riguardano i pareri non favorevoli alla realizzazione dell'intervento proposto, già espressi dal Servizio Assetto del Territorio, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nonché il parere negativo espresso dal Comitato regionale per la V.I.A. nella seduta del 08.01.2015;

con riferimento ai pareri non favorevoli, la Società proponente, nonostante fosse a conoscenza dei suddetti pareri sin dalla conferenza di servizi del 29.09.2014, così come ribadito nelle proprie osservazioni [...] Già in occasione della Conferenza di Servizi per la definizione dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale, tenutasi il 29.09.2014 presso l'Autorità Competente Servizio Ecologia - Ufficio VIA e VAS della Regione Puglia, la Elettrostudio Energia Spa aveva preso atto dei pareri non favorevoli espressi sul progetto di impianto eolico da parte del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (prot. n. AOO\_145\_/11386 del 22/09/2014), della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (prot. n. 10789 del 05/08/2014) e della Soprintendenza per i Beni Archeologici (prot. n. 11333 del 17/09/2014)[...] non ha mai dato evidenza di aver presentato proprie osservazioni agli Enti titolari, cui compete l'eventuale revisione dei pareri già espressi;

nessuna osservazione ai su citati pareri non favorevoli è stata presentata dalla Società proponente anche in occasione della conferenza di servizi del 05.02.2015;

le osservazioni al parere non favorevole del Comitato V.I.A. regionale del 08.01.2015 non contengono approfondimenti tali da superare le criticità già emerse nelle due conferenze di servizi del 29.09.2014 e 05.02.2015 (cfr. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia (pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia), del Servizio Assetto del Territorio e del Comune di San Severo (relativamente alle opere da realizzare sul proprio territorio), e condivise dal Comitato V.I.A.);

Considerato che:

all'atto di adozione del presente provvedimento permangono le posizioni prevalenti di dissenso assunte dalle amministrazioni chiamate alla tutela di interessi qualificati. d. "interessi sensibili" (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e della pubblica incolumità) in sede di conferenza di servizi del 05.02.2015, e che, pertanto, nella fattispecie non ricorrono le condizioni affinché l'amministrazione procedente rimetta la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex art. 14 quater, comma 3 della L. 241/1990 e ss. mm. ii.), così come richiesto dalla Società proponente;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere non favorevole alla realizzazione dell'opera reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 08.01.2015 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze delle due Conferenze di Servizi del 29.09.2014 e del 05.02.2015 e delle posizioni prevalenti di dissenso assunte in conferenza di servizi dalle amministrazioni chiamate alla tutela di interessi qualificati;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. n. 2098/2015), le osservazioni trasmesse dalla società proponente non consentono disuperare i pareri non favorevoli acquisiti nelle due conferenze di servizi su citate, in quanto tali pareri non sono stati mai oggetto di revisione da parte degli Enti redattori;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente

richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

di esprimere, in conformità al parere non favorevole reso dal Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 08.01.2015, e alle risultanze delle conferenze di servizi del 29.09.2014 e 05.02.2015, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), in località "Masseria Visciglieto-Masseria Sterparone" costituito da n. 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW. Proponente: Elettrostudio Energia S.p.a. con sede legale in Via Lavaredo, 44/52-30174 Mestre (VE);

di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, al Servizio Assetto del Territorio, alla Provincia di Foggia, al Comune di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG), all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---